

**COMUNE DI BOCA**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

-----

Spedita al Comitato di controllo il ..... Prot. n. ....
--

**Delib. N. 31**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI NOVARA PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' –  
RINNOVO

L'anno DUEMILASEDICI addì UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 18,00 convocata nei modi, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE

**Fatto l'appello nominale, risultano:**

<b>PURICELLI</b>	<b>Pierangelo</b>	<b>- Sindaco</b>
<b>SACCOMANNO</b>	<b>Patrizio Vito</b>	<b>- Vicesindaco</b>
<b>PEONIA</b>	<b>Ettore Alberto</b>	<b>- Assessore</b>

Presente	Assente
x	
x	
x	
<b>3</b>	<b>=</b>

**Totali N.**

Assenti giustificati risultano i Signori: .....

Assiste il Segretario Comunale Signor: FORNARA dott. Giorgio

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti il Signor PURICELLI Pierangelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e invita la GIUNTA COMUNALE a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la delibera della G.C. n. 21 del 10.04.2013 con cui si approvava la convenzione con il Tribunale di Novara per lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 274/2000 e del D.M 26.03.2001;

Visto che la convenzione in questione aveva la durata di 3 anni con scadenza il 30.04.2016;

Ritenuto di continuare con la suddetta convenzione con il Tribunale di Novara e di conseguenza dar corso al rinnovo della stessa;

Vista la bozza di convenzione composta da n. 8 articoli che si allega al presente atto e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il contenuto della bozza di convenzione è il medesimo di quello oggetto di approvazione con atto della G.C. n. 21/2013;

Sentito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/00;

Con voti favorevoli unanimi

## **DELIBERA**

- Di dar corso al rinnovo della convenzione con il Tribunale di Novara per lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 274/2000 e del D.M 26.03.2001 essendo quella in essere scaduta il 30.04.2016.
- Di approvare la bozza di convenzione composta da n. 8 articoli che si allega al presente atto e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale.
- Di inviare copia della presente deliberazione per la conseguente approvazione da parte del Tribunale di Novara.
- Di dichiarare la presente deliberazione ad unanimità di consensi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Tuel 267/2000.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.**

**Premesso**

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.L.vo 274/2000

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Boca presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. .... Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Puricelli Pierangelo si conviene e si stipula quanto segue :

**Art. 1**

L'Ente consente che n.2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Prestazione di lavoro nella manutenzione del patrimonio pubblico;
- Prestazione di lavoro nei servizi sociali
- Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti alla specifica professionale o al titolo di studio del soggetto sottoposto a pena alternativa.

**Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le perone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Funzionari Responsabili dell'Ufficio Tecnico per i Servizi Manutentivi e Ufficio Affari Generali per attività inerenti i servizi sociali.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 ( tre ) a decorrere dal .....

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Data

Sottoscrizione            IL SINDACO  
Puricelli Pierangelo

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 11.07.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FORNARA dott. Giorgio

---

IL PRESIDENTE  
F.to PURICELLI Pierangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FORNARA dott. Giorgio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)**

Si certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 21.07.2016 al 04.08.2016

Boca, lì 21.07.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FORNARA dott. Giorgio

---

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, lì 21.07.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FORNARA dott. Giorgio

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)**

La deliberazione è divenuta esecutiva il

Boca, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE